

ADEMPIMENTI

Liquidazioni periodiche Iva: sanzioni e ravvedimento operoso

di Dottryna



L'articolo 4, comma 2, del D.L. 193/2016 ha introdotto il "nuovo" articolo 21-bis del D.L. 78/2010 che, a decorrere dal 2017, prevede l'obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali).

Al fine di approfondire le peculiarità del nuovo obbligo, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Adepiementi", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza nello specifico gli aspetti sanzionatori della comunicazione anche alla luce dei chiarimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E/2017.

L'[articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997](#) punisce l'**omessa, incompleta o infedele comunicazione** dei dati delle liquidazioni periodiche Iva **con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000**.

La sanzione è **ridotta alla metà** (ossia da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni successivi** alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è **effettuata la trasmissione "corretta" dei dati**.

Per quanto riguarda la possibilità di ricorrere al **ravvedimento operoso** per sanare gli eventuali errori e/o omissioni, l'[articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997](#) e le istruzioni al modello non dispongono alcunché. Sul punto è, di recente, intervenuta l'Agenzia delle Entrate che, con la [risoluzione 104/E/2017](#), ha precisato che la suddetta disciplina sanzionatoria ha natura "*amministrativo-tributaria*", poiché la relativa norma di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 471/1997; ne consegue che, in assenza di una deroga espressa, alla stessa **è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso**.

In particolare, trovano applicazione le **regole "ordinarie" dell'istituto** dettate dall'[articolo 13, comma 1, lettera a-bis\) e seguenti, del D.Lgs. 472/1997](#), a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione.

Sarà, quindi, possibile godere della riduzione a:

- 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
- 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo;
- 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
- 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
- 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione *post*

Si noti che, in base alle indicazioni della citata risoluzione, **la riduzione** da ravvedimento **va applicata alla sanzione ridotta alla metà se la trasmissione**, in caso di omissione, o la trasmissione corretta, in caso di infedeltà/incompletezza, **è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, a prescindere dal contestuale versamento della sanzione.**

Inoltre, relativamente all'obbligo in esame, l'Agenzia osserva che lo stesso rappresenta un **adempimento "propedeutico" a quello dichiarativo**, ancorché diverso e autonomo.

Ciò detto, in termini operativi, fermo restando il versamento della sanzione di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997](#), eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, occorrerà verificare preliminarmente se la regolarizzazione sia intervenuta **prima o dopo la presentazione della dichiarazione annuale Iva.**

Difatti, qualora la regolarizzazione intervenga **"prima"** della presentazione della dichiarazione annuale Iva, resta **necessario inviare la comunicazione** inizialmente omessa/incompleta/errata. Diversamente, **detto obbligo di invio** della comunicazione periodica **viene meno laddove la regolarizzazione intervenga:**

1. **"direttamente" con la dichiarazione annuale Iva;**
2. ovvero, **successivamente** alla sua presentazione.

In particolare, se con la dichiarazione annuale:

- sono **inviati/integrati/corretti i dati** omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, **è dovuta la sola sanzione "specifica"** di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997](#), eventualmente ridotta;
- le **omissioni/irregolarità non sono sanate**, ai fini del ravvedimento occorre presentare una **dichiarazione annuale "integrativa"**, versando sia la sanzione relativa alle violazioni da dichiarazione ([articolo 5 del D.Lgs. 471/1997](#)), riducibile mediante ravvedimento, nonché quella "specifica" (citato [articolo 11, comma 2-ter](#)), anch'essa ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Seminario di specializzazione

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)